Legge regionale 30 maggio 1988 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 7

(1)

1. L' ultimo comma dell' articolo 21 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

<<Gli interventi di edilizia agevolata finanziati dalla Regione sono attuati dai privati. >>.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.